

Codice A1907A

D.D. 29 dicembre 2021, n. 552

Misura POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione I.1b.2.2. Approvazione Contratto sostitutivo dei Contratti rep. nn. n 47 del 8/2/2017 e 9 del 09.01.2019 stipulati con Finpiemonte S.p.A., relativi alla gestione del Bando Piattaforma Fabbrica Intelligente. Spesa di euro 508.000,00, a titolo di dotazione finanziaria e di euro E 889.585,27 per oneri di gestione. Conseguenti registrazioni contabili su cap. vari del Bilancio fin



ATTO DD 552/A1907A/2021

DEL 29/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione**

OGGETTO: Misura POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione I.1b.2.2. Approvazione Contratto sostitutivo dei Contratti rep. nn. n 47 del 8/2/2017 e 9 del 09.01.2019 stipulati con Finpiemonte S.p.A., relativi alla gestione del Bando Piattaforma Fabbrica Intelligente. Spesa di euro 508.000,00, a titolo di dotazione finanziaria e di euro € 889.585,27 per oneri di gestione. Conseguenti registrazioni contabili su cap. vari del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. CUP J11B21009330009

Premesso che:

con Determinazioni dirigenziali nn. 797 del 13/11/2015, 22 del 20/01/2016, 367 del 30/06/2016 e successiva D.D. n. 373 del 31/07/2017, in attuazione della D.G.R. 17 – 2222 del 12/10/2015, si è approvato il bando “Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente”, la relativa modulistica e le procedure di presentazione delle domande, finalizzati all’accesso alle agevolazioni per i progetti di Piattaforma tecnologica Fabbrica intelligente, nell’ambito dell’Azione 3 dell’Accordo di Programma del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 13-4169 del 23 luglio 2012 e sottoscritto in data 28 luglio 2012;

con successiva determinazione n. 831 del 27/12/2016 si è approvato lo schema di contratto per le attività affidate a Finpiemonte SpA (rep. n 47 del 8/2/2017) e si è impegnato a favore di Finpiemonte stesso la dotazione a valere sulle risorse ministeriali previste a titolo di contributo alla spesa e già trasferite sul Bilancio regionale, pari complessivamente a € 25.400.000,00 con ripartizione seguente: € 7.620.000,00 sul cap. 271884/2016 (Impegno n. 311/2016); € 17.780.000,00 sul cap. 271884/2017 (Impegno n. 79/2017).

L’Accordo prevede che la quota destinata alle attività dell’assistenza tecnica sia ricompresa nella dotazione di € 25.400.000,00 per un importo calcolato in misura non superiore al 2% della

dotazione complessiva del programma, pari dunque ad un massimo di € 508.000,00;

verificato che le concessioni disposte in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento al termine della procedura di valutazione finale, mediante provvedimenti nn. 642 del 26-10-2016, 787 del 16-12-2016, 715 del 14-11-2016, 635 del 21-10-2016 e 714 del 14-11-2016, a valere sui fondi di origine ministeriale ammontano ad una cifra inferiore, pari a € 23.570.247,36, rispetto alle risorse che compongono la dotazione;

con Deliberazione n. 12-4057 del 17/10/2016 la Giunta regionale ha stabilito che i progetti approvati e collocati in lista di attesa per insufficienza di risorse economiche a valere sulla Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente (D.G.R. n. 17-2222 del 12/10/2015, e s.m.i.), possano trovare copertura finanziaria, attraverso lo scorrimento totale, con le risorse dell'Azione I.1b.2.2. Piattaforma tecnologica Fabbrica intelligente POR FESR in quanto del tutto corrispondenti in termini di contenuti e requisiti, di criteri e procedure di valutazione e spese ammissibili, entro l'ammontare massimo di 17.500.000,00 di euro limitatamente alla sola quota di finanziamento a titolo di contributo alla spesa;

con la D.D. n. 104 del 22 marzo 2018, si è stabilita, nell'ambito del Bando Fabbrica Intelligente, l'ammissibilità alla rendicontazione a valere sul POR FESR 2014-20 dei progetti finanziati con le risorse del MIUR sulla base di apposite verifiche effettuate dall'AdG del POR FESR 2014/2020 in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità stessa delle spese previste dal bando;

con D.D. n. 288 del 20/06/2017 si è approvata l'ammissione alla seconda fase della procedura di valutazione, finalizzata alla successiva ammissione a finanziamento, di quattro candidature idonee ma non finanziate a valere sul bando Fabbrica intelligente, dando seguito allo scorrimento della graduatoria generata. In esito all'istruttoria conseguente, con i provvedimenti nn. 75 del 01-03-2018 e 120 del 29-03-2018, n. 25 del 31-01-2018, n. 52 del 20-02-2018 sono stati approvati e ammessi a finanziamento a titolo di contributo alla spesa tre progetti a valere sul POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA "Fabbrica Intelligente".

in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 9 del 09.01.2019 tra Regione Piemonte e Finpiemonte in qualità di Organismo intermedio per la gestione del Bando Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente POR FES;

con la determinazione n. 571 del 4 dicembre 2018 si è dato atto che il fabbisogno finanziario per i progetti sopraindicati del bando Piattaforma tecnologica "Fabbrica Intelligente POR FESR" ammontante a complessivi 11.054.645,09, trova copertura per euro 1.029.752,64, con le risorse impegnate con D.D. n. 831 del 27/12/2016 (imp. n. 2997/2018) a valere sulle risorse ministeriali attualmente ancora disponibili derivanti da concessioni del contributo per i cinque progetti finanziati inferiori alla dotazione complessiva prevista e da alcune revoche, e per complessivi euro 10.024.892,45 a valere su fondi POR FESR 2014/2020, Asse I - Azione I.1b.2.2. Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente.

Con medesimo provvedimento si è disposto di utilizzare prioritariamente le risorse ministeriali impegnate con D.D. n. 831 del 27/12/2016 procedendo con relativa riduzione degli impegni a valere sul POR FESR 2014/2020 per un importo equivalente, al fine di esaurire le risorse disponibili a valere su fondi ministeriali per il finanziamento dei progetti pervenuti complessivamente in risposta al Bando di Fabbrica intelligente. Con successiva nota a Finpiemonte prot. n. 10117 del 10/09/2021, si è autorizzata Finpiemonte S.p.A alla gestione delle risorse in tal senso.

Con determinazione n. 100 del 22/04/2020, verificato il fabbisogno finanziario complessivo del

bando, al netto delle revoche, pari a € 34.185.195,38 (nota Finpiemonte prot. n. 20/6003 del 04/03/2020) e verificate le risorse disponibili pari a € 731.697,07, rispetto all'impegno complessivo di € 34.916.892,45 di cui alle determinazioni sopracitate, si è proceduto alle riduzioni di impegno sull'annualità 2021 che risulta ripartita nel seguente modo: Impegno n. 93/2021 di € 1.161.474,01 sul cap. 260712/2021 fondi FESR; • Impegno n. 94/2021 di € 813.031,81 sul cap. 260714/2021 fondi statali; • Impegno n. 95/2021 di € 348.442,20 sul cap. 260716/2021 fondi regionali.

Preso atto che Finpiemonte ha comunicato il fabbisogno finanziario complessivo attuale (nota prot. n. 13593 del 03/12/2021) pari a € 32.995.387,85;

Premesso, inoltre, che:

Finpiemonte assume il ruolo di Organismo intermedio in quanto rispondente ai criteri stabiliti con D.D. n. 35/A1901A del 25/01/2016 e nel rispetto del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i. e della normativa nazionale e regionale di riferimento;

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte (art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

con la Delibera n. 143 del 27 febbraio 2019 l'ANAC ha iscritto la Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte;

con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte", che disciplinano, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;

Ritenuto opportuno, alla luce di tutto quanto sopra espresso, approvare un Contratto sostitutivo dei rispettivi contratti riferiti alle attività da svolgere in relazione ai due Bandi, al fine di conseguire l'obiettivo di gestione unica delle due iniziative, che tenga conto dell'adeguamento del contratto rep. n. 47/2017 relativo al bando "Fabbrica Intelligente" con riferimento agli oneri aggiornati conseguentemente alle modifiche normative introdotte in materia di congruità disposte con la D.G.R. n. 2-6472/2018 e la D.D. n. 43/2018 sopra citate e all'effettiva dotazione finanziaria di riferimento derivante dall'Accordo attuativo di Programma MIUR, prevista inizialmente in complessivi euro 40.000.000,00 - di cui 25.400.000 a titolo di contributo alla spesa, 14.600.000 a titolo di credito agevolato - ma disponibile nella misura di euro 25.400.000,00;

Il Contratto sostitutivo, come da Allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è adottato in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020;

Rilevato che:

- in risposta alla richiesta di riformulazione a Finpiemonte dell'offerta di servizio (nota prot. n. 7438 del 30/06/2021) per la gestione delle attività ancora da svolgere e relative ai bandi in oggetto,

Finpiemonte ha trasmesso in tal senso a mezzo pec (ns. prot. 12843 del 16/11/2021) la nuova offerta economica per un importo complessivo pari a € 395.106,86 (di cui € 323.858,08 oltre IVA) per il periodo di attività 2021-2026;

-ai sensi della D.G.R. n. 2-6472/2018 e della D.D. n. 43/2018 sopra citate, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata, in ragione del periodo di vigenza del Bilancio regionale, per il periodo di attività sino al 31/12/2023 ed è stato determinato il corrispettivo contrattuale, pari a € 354.622,93(€ 290.674,53 oltre Iva);

- con comunicazione sopra citata n. prot. 12843/2021, Finpiemonte ha altresì presentato la consuntivazione delle attività relative al bando Fabbrica Intelligente svolte nel periodo 2016-2020 e non ancora approvata in attesa di finalizzare l'adeguamento del contratto rep. n. 47 del 8/2/2017 alla luce delle modifiche normative introdotte in materia di congruità; la valutazione della congruità di tali costi presentati è stata effettuata con esito positivo.

Dato atto che per l'intervento in oggetto il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) è J11B21009330009;

Dato altresì atto che:

- a seguito di opportuna valutazione interna, le risorse ministeriali inizialmente previste per l'assistenza tecnica affidata a Finpiemonte con contratto rep. n. 47 del 8/2/2017, facenti parte della dotazione di € 25.400.000,00 e pari a € 508.000, ~~na~~ ancora corrisposte, verranno utilizzate per sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo finanziati nell'ambito della Piattaforma Fabbrica intelligente cui afferiscono, anche alla luce dell'attuale offerta complessiva economica presentata da Finpiemonte e sopra citata, (ns. prot. 12843/2021);

- i costi relativi al compenso a favore di Finpiemonte S.p.A per gli oneri di Assistenza Tecnica non ancora corrisposti nell'ambito del bando Fabbrica intelligente trovano copertura, mediante esaurimento dei residui derivanti da reimputazioni da precedenti annualità e, per la quota eccedente, sui capitoli di spesa 139052,139054, 139056 del bilancio finanziario gestionale 2021-23;

- i costi derivanti dall'incremento del compenso a favore di Finpiemonte S.p.A per gli oneri di Assistenza Tecnica, rispetto quelli impegnati con D.D. n. 571 del 4 dicembre 2018 e non ancora liquidati nell'ambito dell'Assistenza tecnica per il bando Fabbrica intelligente POR FESR, trovano copertura sui capitoli di spesa 139052,139054, 139056 del bilancio finanziario gestionale 2021-23.

Tenuto infine conto della D.D. n. 495 del 13/12/2021 di rimodulazione della dotazione finanziaria e delle conseguenti registrazioni contabili con riferimento all'attuazione del Programma operativo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 14-20, che per la Piattaforma Fabbrica Intelligente POR FESR ha operato una riduzione della dotazione pari a € 1.697.807,53;

Alla luce di quanto premesso, si rende necessario:

- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.a. la somma di Euro 508.000,00, sul capitolo 271885 "Trasferimenti statali per il finanziamento dell'accordo di programma attuativo del Protocollo di Intesa tra Miur e Regione Piemonte in ambito di ricerca (Delibera Cipe n. 36-7053/2007) - Quota vincolata ad avanzo", del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a titolo di ultima quota della dotazione finanziaria ministeriale (Miur);

- approvare la nuova offerta economica complessiva per la gestione delle attività nell'ambito del

Bando Fabbrica intelligente, presentata da Finpiemonte S.p.A. via pec ns. prot. n. 12843 del 16.11.21, per il periodo di attività previsto all'art. 5 ;

- approvare lo Schema di Contratto sostitutivo dei due precedenti Contratti sottoscritti con Finpiemonte S.p.A e relativi all'affidamento delle attività nell'ambito dei due bandi di Fabbrica intelligente (rep. n 47 del 8/2/2017 e rep. n. 9 del 09.01.2019), riguardo la gestione complessiva delle attività ancora da svolgere nell'ambito dei bandi in oggetto, di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- riconoscere i costi complessivi, presentati da Finpiemonte S.p.A. via pec ns. prot. n. 12843, riferiti alle attività relative al bando Fabbrica Intelligente svolte durante le annualità 2016-2020 per la quota pari a € 553.045,23 oltre IVA (complessivi €674.715,18);
- provvedere alla copertura degli oneri sopra citati, riferiti alle annualità 2016-2020 mediante:
 - utilizzo dei residui derivanti da reimpuntazioni da precedenti annualità sull'annualità 2021, relativi agli impegni assunti con D.D. n. 571 del 4 dicembre 2018 per l'importo complessivo pari a € 79.891,58 (IVA inclusa) – residui reimpuntati nn. 5070-5071-5072-7079-7080-7081-7620-7621-7622;
 - impegno a favore di Finpiemonte S.p.A. delle risorse pari a € 594.823,60 (IVA inclusa) a concorrenza della cifra sopra indicata di complessivi € 674.715,18, secondo la ripartizione sui capitoli di spesa e tra le annualità specificate nell'Allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- provvedere alla copertura del corrispettivo relativo agli oneri da corrispondere a Finpiemonte S.p.A sulle annualità 2021-2023, per la cifra di €354.622,93 IVA inclusa, mediante:
 - utilizzo delle risorse impegnate sulle annualità 2021-23 con D.D. n. 571/2018 (impegni nn. 87-88-89/2021; nn. 48-49-50/2022; nn. 26-27-28/2023);
 - impegno a favore di Finpiemonte S.p.A. delle risorse pari a € 294.761,67 (IVA inclusa) a concorrenza della cifra sopra indicata di complessivi € € 354.622,93 secondo la ripartizione sui capitoli di spesa e tra le annualità specificate nel succitato allegato 2;
- rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle eventuali attività successive al 31/12/2023.

Dare atto che :

- gli impegni assunti con il presente provvedimento, relativi agli oneri da corrispondere a Finpiemonte, sui fondi comunitari e statali oggetto del presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/2018 come integrata dalla D.D. n. 538 del 28/12/2021 a valere rispettivamente sui cap. (UE) 28850 - (Stato) 21645; i rispettivi accertamenti sono richiamati, in riferimento a ciascuna annualità, nell'allegato 2 alla presente determinazione;
- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare e assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- le transazioni elementari dei citati impegni di spesa sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione.

Accertata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) 2014-2020;
- la D.G.R. n. 12-4057 del 17 ottobre 2016 "POR FESR 2014-2020 - Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2. "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3". PIATTAFORME TECNOLOGICHE. Approvazione della scheda tecnica di misura.";
- la D.D. n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192,

- comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018;
- la Circolare prot. n. 1011 del 08/10/2021 a firma congiunta dei Settori Trasparenza e anticorruzione e Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, recante "Obblighi di pubblicazione relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
 - la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
 - la D.G.R. n. 30 - 3111 del 16/04/2021 " Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni.";
 - la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023; " la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 2023 e disposizioni finanziarie.";
 - la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
 - la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023";
 - la D.G.R. n. 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
 - la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.a. la somma di Euro 508.000,00, sul capitolo 271885 "Trasferimenti statali per il finanziamento dell'accordo di programma attuativo del Protocollo di Intesa tra Miur e Regione Piemonte in ambito di ricerca (Delibera Cipe n. 36-7053/2007) - Quota vincolata ad avanzo", del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a titolo di ultima quota della dotazione finanziaria ministeriale (Miur);
- di approvare la nuova offerta economica complessiva per la gestione delle attività nell'ambito del Bando Fabbrica intelligente, presentata da Finpiemonte S.p.A. via pec ns. prot. n. 12843 del 16.11.21, per il periodo di attività previsto all'art. 6;
- di approvare lo Schema di Contratto sostitutivo dei due precedenti Contratti sottoscritti con Finpiemonte S.p.A e relativi all'affidamento delle attività nell'ambito dei due bandi di Fabbrica

intelligente (rep. n 47 del 8/2/2017 e rep. n. 9 del 09.01.2019), riguardo la gestione complessiva delle attività ancora da svolgere nell'ambito dei bandi in oggetto, di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di riconoscere i costi complessivi, presentati da Finpiemonte S.p.A. via pec ns. prot. n. 12843, riferiti alle attività relative al bando Fabbrica Intelligente svolte durante le annualità 2016-2020 per la quota pari a € 553.045,23 oltre IVA (complessivi € 674.715,18);

- di provvedere alla copertura degli oneri sopra citati, riferiti alle annualità 2016-2020 mediante:

- utilizzo dei residui derivanti da reimpuntazioni da precedenti annualità sull'annualità 2021, relativi agli impegni assunti con D.D. n. 571 del 4 dicembre 2018 per l'importo complessivo pari a € 79.891,58 (IVA inclusa) – residui reimputati nn. 5070-5071-5072-7079-7080-7081-7620-7621-7622;
- impegno a favore di Finpiemonte S.p.A. delle risorse pari a € 594.823,60 (IVA inclusa) a concorrenza della cifra sopra indicata di complessivi € 674.715,18, secondo la ripartizione sui capitoli di spesa e tra le annualità specificate nell'Allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di provvedere alla copertura del corrispettivo relativo agli oneri da corrispondere a Finpiemonte S.p.A. sulle annualità 2021-2023, per la cifra di €354.622,93 IVA inclusa, mediante:

- utilizzo delle risorse impegnate sulle annualità 2021-23 con D.D. n. 571/2018 (impegni nn. 87-88-89/2021; nn. 48-49-50/2022; nn. 26-27-28/2023);
- impegno a favore di Finpiemonte S.p.A. delle risorse pari a € 294.761,67 (IVA inclusa) a concorrenza della cifra sopra indicata di complessivi € 354.622,93 secondo la ripartizione sui capitoli di spesa e tra le annualità specificate nel succitato allegato 2;

- di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle eventuali attività successive al 31/12/2023.

- di dare atto che:

- gli impegni assunti con il presente provvedimento, relativi agli oneri da corrispondere a Finpiemonte, sui fondi comunitari e statali oggetto del presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/2018 come integrata dalla D.D. n. 538 del 28/12/2021 a valere rispettivamente sui cap. (UE) 28850 - (Stato) 21645; i rispettivi accertamenti sono richiamati, in riferimento a ciascuna annualità, nell'allegato 2 alla presente determinazione;
- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare e assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- le transazioni elementari dei citati impegni di spesa sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e sarà pubblicata ai sensi degli artt. 23, comma 1, lettera b) e 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013

Il corrispettivo contrattuale è pari all'importo di complessivi euro 354.622,93 (€ 290.674,53 oltre Iva).

Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013; Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. n. 164/2021) di cui alla D.G.R. n. 54 – 2609 del 18/12/2020.

Responsabile del procedimento: Giovanni Amateis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio,
ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Allegato

Costi contrattuali/Impegni annualità 2021-2023			Costi pregressi annualità 2016- 2020		
ANNO	COSTO Iva esclusa	Costo totale (IVA 22% inclusa)	ANNO	COSTO Iva esclusa	Costo totale (IVA 22% inclusa)
Costi contrattuali 2021	236.830,62	288.933,36	2016	50.636,80	61.776,90
Impegni assunti su annualità 2021 con D.D. n. 571/2018 (nn. 87-88-89)		43.447,29	2017	43.362,82	52.902,64
DA IMPEGNARE con il presente atto		245.486,07	2018	185.060,77	225.774,14
Costi contrattuali 2022	37.996,35	46.355,55	2019	158.285,73	193.108,59
Impegni assunti su annualità 2022 con D.D. n. 571/2018 (nn. 48-49-50)		14.395,11	2020	115.699,11	141.152,91
DA IMPEGNARE con il presente atto		31.960,44	TOTALI	553.045,23	674.715,18
Costi contrattuali 2023	15.847,56	19.334,02			79.891,58
Impegni assunti su annualità 2023 con D.D. n. 571/2018 (nn. 26-27-28)		2.018,86			594.823,60
DA IMPEGNARE con il presente atto		17.315,16			
TOT CONTRATTUALE	290.674,53	354.622,93			
TOT DA IMPEGNARE con il presente atto		294.761,67			

REIMPUTATI sull'anno 2021

nn. 5070-5071-5072-7079-7080-7081-7620-7621-7622

TOT. DA IMPEGNARE con il presente atto

Fondi	capitoli di ENTRATA - SPESA	Accertamento da D.D. n 481/2018 e s.m.i.	Quota impegno 2021	Accertamento da D.D. n 481/2018 e s.m.i.	Quota impegno 2022	Accertamento da D.D. n 481/2018 e s.m.i.	Quota impegno 2023	TOTALI
FESR	28850 - 139052	40/2021	420.154,83	19/2022	15.980,22	11/2023	8.657,58	444.792,63
		41/2021(***)	258.366,23	20/2022	11.186,15	12/2023	6.060,31	
FS	21645 - 139054			20/2022(***)	35.742,15			311.354,84
FR	139056		126.046,46		4.794,07		2.597,27	133.437,80
			804.567,52		67.702,59		17.315,16	889.585,27

(***) La quota di Euro 294.108,38 è imputata all'anno 2021 in misura di Euro 258.366,23 sino a concorrenza della disponibilità del correlato accertamento 41/2021. La differenza di Euro 35.742,15 è imputata all'anno 2022 (correlato acc. n. 20/2022).

All. 1

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO SOSTITUTIVO DEI CONTRATTI REP. N. 47 DEL
08/2/2017 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL
BANDO "PIATTAFORMA TECNOLOGICA FABBRICA INTELLIGENTE"
E CONTRATTO REP. N. 9 DEL 09/1/2019 PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL BANDO PIATTAFORMA
TECNOLOGICA "FABBRICA INTELLIGENTE" POR FESR 2014-2020 –
ASSE I AZIONE I.1B.2.2

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione Competitività del Sistema Regionale,
Settore Sistema universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, in
persona del Dirigente Responsabile, _____, domiciliato/a
per l'incarico presso la Regione Piemonte, via Pisano 6, Torino, C.F.
80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della
Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale
sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona
del _____, _____ domiciliato/a per la
carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito
Notaio _____ giusta autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione del 13/12/2021 nel seguito "Finpiemonte".

Nel seguito, ove congiuntamente, anche “le Parti”,

Premesso che

a. con la D.G.R. n. 17 – 2222 del 12/10/2015 la Giunta regionale ha approvato la versione aggiornata dell’Accordo di programma del 9 settembre 2015, che riconfigura parzialmente gli obiettivi da attuare a garanzia di un rapido ed efficace riavvio del Programma, ed in particolare l’azione 3, di cui all’art 3 “Settori di intervento e azioni” dell’Accordo stesso, relativamente alla “Piattaforma tecnologica “Fabbrica Intelligente”, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 luglio 2012 tra MIUR e Regione Piemonte, assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000 a valere su fondi ministeriali, di cui euro 25.400.000 da destinare a titolo di contributo a fondo perduto ed euro 14.600.000 da destinare a titolo di finanziamento a credito agevolato;

b. con la D.G.R. n. 12-4057 del 17 ottobre 2016 la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali della Misura “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. PIATTAFORME TECNOLOGICHE”, nell’ambito dell’Azione I.1b.2.2. del POR FESR 2014-2020, stabilendo, in particolare, che i progetti approvati e collocati in lista di attesa per insufficienza di risorse economiche a valere sul Bando Fabbrica Intelligente potessero trovare copertura finanziaria, attraverso lo scorrimento totale della suddetta lista di attesa, con le risorse della presente misura in quanto risultano del tutto corrispondenti in termini di criteri di valutazione, procedure di selezione, requisiti di progetto ed investimenti ammissibili entro l’ammontare

massimo di 17.500.000,00 di euro limitatamente alla sola quota di finanziamento a titolo di contributo alla spesa;

c. in data 30 gennaio 2017 è stato firmato digitalmente il Contratto rep. n. 47 del 8/2/2017 tra Regione Piemonte e Finpiemonte per la gestione del Bando “Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente” (nel seguito *Bando Fabbrica intelligente*) approvato con D.D. n. 797 del 13 novembre 2015 (e s.m.i), con durata prevista fino al 31/12/2022;

d. Le prestazioni effettuate da Finpiemonte nell’ambito del Contratto rep. n. 47 a partire dall’1/1/2016 non sono ancora state fatturate, in attesa di adeguare le modalità di calcolo del corrispettivo alla nuova metodologia introdotta con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, di cui al successivo punto h;

e. con la D.D. n. 104 del 22 marzo 2018, si è stabilita, nell’ambito del Bando Fabbrica Intelligente, l’ammissibilità alla rendicontazione a valere sul POR FESR 2014-20 dei progetti finanziati con le risorse del MIUR sulla base di apposite verifiche effettuate dall’AdG del POR FESR 2014/2020 in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità stessa delle spese previste dal bando;

f. in data 19 dicembre 2018, in attuazione della D.G.R. n. 12-4057 del 17 ottobre 2016, è stato firmato digitalmente il Contratto rep. n. 9 del 09/01/2019 tra Regione Piemonte e Finpiemonte in qualità di Organismo intermedio per la gestione del Bando PIATTAFORMA TECNOLOGICA “Fabbrica Intelligente”, (nel seguito *Bando Fabbrica intelligente POR FESR*) approvato con con D.D. n. 797 del 13/11/2015 e s.m.i. (D.D. n. 288 del 20/06/2017 ammissione alla seconda fase delle candidature progettuali in

graduatoria), con durata prevista fino al 31/12/2023;

g. Le prestazioni effettuate da Finpiemonte nell'ambito del Contratto rep.

n. 9 del 09/01/2019 sono state già riconosciute e regolarmente fatturate fino al

31/12/2020 e per le stesse è stato consuntivato un minor onore rispetto al

corrispettivo contrattualizzato all'art. 8 (Costi delle attività – Corrispettivo)

del contratto stesso. In questo ambito Finpiemonte ha assunto il ruolo di

Organismo intermedio in quanto rispondente ai criteri stabiliti con D.D. n.

35/A1901A del 25/01/2016 e nel rispetto del Regolamento (UE) 1303/2013 e

s.m.i. e della normativa nazionale e regionale di riferimento;

h. con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della

metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa

agli affidamenti a Finpiemonte (art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e

s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di

comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità

a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in

regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;

i. con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il

documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la

valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a

Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

j. con la Delibera n. 143 del 27 febbraio 2019 l'ANAC ha iscritto la

Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui

all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti

diretti a Finpiemonte;

k. con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 la Giunta della Regione

Piemonte ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte”, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di affidamento in house;

l. le Parti intendono, in considerazione delle caratteristiche analoghe dei due bandi di cui in premessa e della coerenza di indirizzi e criteri, disciplinare nell’ambito di un unico contratto le attività già eseguite da Finpiemonte a titolo di Organismo Intermedio ai sensi della D.D. richiamata alla lettera g., a far data dall’1/1/2021 e quelle che dovranno essere ancora svolte per la gestione di entrambe le misure;

m. in ragione di quanto al punto precedente, le Parti intendono con il presente contratto sostituire rispettivamente i contratti rep. n 47 del 8/2/2017 e rep. n. 9 del 09/01/2019 di cui alle lettere c. ed f.;

n. il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro), a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Adeguamento della tariffa del Contratto Rep. n. 47 dell’8/2/2017

1. Con il presente contratto le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale in allora individuato all’art. 8 del contratto Rep. n. 47 dell’8/2/2017, venga adeguato alla tariffa ritenuta congrua ai sensi della

D.G.R. n. 2-6472 del 16/2/2018 e della D.D. n. 43 del 27/2/2018, con riferimento alle attività svolte e già rendicontate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di cui alle lett. c e d delle premesse.

2. In ragione dell'adeguamento di cui al comma 1 del presente articolo il corrispettivo per le attività già svolte e rendicontate è convenuto nella misura di euro 553.045,23 (oltre iva), così come dettagliato nella comunicazione pervenuta agli atti del Settore (a mezzo pec Prot. n. 12843 del 16/11/2021).

Art. 2 – Oggetto

1. Con il presente contratto sostitutivo dei contratti Rep. n. 47 del 8/2/2017 e Rep. n. 9 del 09/01/2019, la Regione affida a Finpiemonte le attività svolte a partire dall'1/1/2021 e che dovranno essere ancora svolte, riguardanti rispettivamente il Bando Fabbrica Intelligente ed il Bando Piattaforma Fabbrica Intelligente POR FESR 2014-20 (nel seguito Bandi).

2. La attività meglio dettagliate nel successivo articolo 2, sono state svolte e saranno effettuate nel rispetto di quanto stabilito nei bandi approvati con D.D. n. 797 del 13/11/2015 e s.m.i., con D.D. n. 104 del 22 marzo 2018 e D.D. n. 288 del 20/06/2017 e s.m.i.

Art. 3 - Attività affidate a Finpiemonte S.p.A.

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente Atto affida a Finpiemonte Spa le seguenti attività così come dettagliate nell'offerta economica presentata a mezzo pec n. 12843 del 16/11/2021:

- a. attività propedeutiche alla definizione del presente contratto e di monitoraggio,
- b. ricezione delle dichiarazioni di spesa riferite ai progetti in corso di esecuzione,

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | c. verifiche formali riferibili ad adempimenti normativi (certificazioni antimafia, dichiarazioni Deggendorf, regolarità contributiva); | |
| | d. esame delle dichiarazioni di spesa (controlli di tipo documentale) e delle eventuali integrazioni, finalizzato alla verifica della realizzazione del progetto; | |
| | e. erogazione dei contributi; | |
| | f. esame delle eventuali varianti di progetto; | |
| | g. effettuazione operazioni sul Registro Nazionale degli Aiuti; | |
| | h. controlli in loco ex post, sulla base del campionamento fornito annualmente dal settore affidante; | |
| | i. adozione degli atti di revoca; | |
| | j. azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale); | |
| | k. gestione delle irregolarità; | |
| | l. predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie; | |
| | m. gestione documentale, | |
| | n. servizio d'informazione e assistenza ai beneficiari, | |
| | o. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazioni periodiche sull'andamento della misura), | |
| | p. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti, | |
| | q. predisposizione della documentazione prevista dall'art. 26 della | |

Convenzione Quadro.

Art. 4 – Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. La Regione svolge funzioni di controllo previste dai Bandi e dalla Convenzione quadro e dal presente contratto. In particolare, la Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte Spa consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

2. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'eventuale modificazione o integrazione dei Bandi, l'attività di pubblicizzazione dell'iniziativa, la gestione delle domande di finanziamento, il coordinamento delle relative attività successive previste dalla procedura valutativa in due fasi istruttorie, la definizione della dotazione finanziaria, la predisposizione degli atti di concessione dei finanziamenti e delle comunicazioni degli esiti ai proponenti, l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative del Bando.

Art. 5 - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della Convenzione Quadro, trasferirà a Finpiemonte la somma complessiva di Euro 1.133.140,49, di cui Euro 508.000 come ultima quota facente parte della dotazione ministeriale (MIUR) e ulteriori Euro 625.140,49, tenuto conto delle risorse già trasferite sul bilancio di Finpiemonte a valere sui fondi istituiti per la gestione del bando Fabbrica Intelligente (identificato dal codice 312) e del bando Fabbrica Intelligente POR FESR 2014-2020 (identificato con il codice

319), fino a concorrenza della dotazione complessiva di Euro 32.995.387,85.

2. Il versamento sarà effettuato dietro presentazione da parte di Finpiemonte di cronoprogramma relativo all'erogazione a favore dei beneficiari e di specifica richiesta, a fronte di effettive esigenze operative.

3. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 6 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31/12/2023.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto, e mediante comunicazione a Finpiemonte Spa del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando relativo ai Fondi 312 e 319 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli

orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 8 - Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica, richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 2 del presente contratto convenuto tra le parti in complessivi euro 290.674,53 oltre Iva 22% (complessivi euro 354.622,93), come dettagliato nell'offerta economica pervenuta agli atti del Settore (a mezzo pec con nota prot. n. 12843 del 16/11/2021).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente, dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con

riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata

a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, _____

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente Regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28

del Regolamento U.E. 2016/679. Nell'ambito del contratto di affidamento a

Finpiemonte s.p.a. delle attività di gestione relative al Bando "Piattaforma

tecnologica Fabbrica Intelligente" - Azione 3, art 3 dell'Accordo di

Programma Regione Piemonte MIUR (9 settembre 2015) e POR FESR 2014-

2020 – Asse I Azione I.1b.2.2. "PIATTAFORME TECNOLOGICHE", cui il

presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò

accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a.

assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito

Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del

Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.,

nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del

Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione, quale

Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del

18/5/2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

• per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,

la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,

la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

• per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona

fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,

psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,

pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa

relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e

poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

• raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati

coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a

fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal

danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla

concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,
- estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del

trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle

obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali

modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.